

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL'OFFERTA 23 settembre 2021, n. 263 LU.DA. s.r.l. con sede legale in Trinitapoli (BT). Rilascio dell'accreditamento istituzionale, ai sensi dell'art. 3, comma 3, lett. c) e dell'art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., di una Residenza Terapeutico-Riabilitativa Extra-Ospedaliera per i disturbi del comportamento alimentare di cui all'art. 6 del R.R. n. 8/2017 "Regolamento Regionale "Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per l'autorizzazione e l'accreditamento della Rete di assistenza per i Disturbi del Comportamento Alimentare. Fabbisogno" (L.R. 28-5-2004, n. 8 e ss.mm.ii. – art. 3 – comma 1 – lett. a))", ubicata nel Comune di Trani alla Via Alberolongo nn. 28/32.

### Il Dirigente della Sezione

**Vista** la Legge regionale 4 febbraio 1997, n. 7 – Norme di Organizzazione dell'Amministrazione Regionale;

**Vista** la Deliberazione G.R. n. 3261 del 28/7/98 e s.m.i.;

**Visti** gli artt. 4 e 16 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i.;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1426 del 4/10/2005;

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 febbraio 2008 n. 161;

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1444 del 30 luglio 2008;

**Vista** la Determinazione del Direttore dell'Area Organizzazione e Riforma dell'Amministrazione n. 9 del 20/04/2015, ad oggetto "*riassetto organizzativo dell'Area Politiche per la promozione della salute, delle persone e delle pari opportunità*";

**Visto** il Decreto del Presidente della Giunta Regionale 22 Gennaio 2021, n. 22 "*Adozione Atto di Alta Organizzazione. Modello Organizzativo MAIA 2.0*" pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 15 del 28/01/2021, successivamente modificato ed integrato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 10 Febbraio 2021, n. 45;

**Vista** la Determinazione del Direttore del Dipartimento Risorse Finanziarie e Strumentali, Personale e Organizzazione n. 16 del 31/03/2017 di conferimento dell'incarico di Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità e la successiva Determinazione Dirigenziale di proroga, n. 7 del 1/9/2021;

**Vista** la Determinazione del Dirigente della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta n. 365 del 29/12/2020 con la quale è stato conferito l'incarico di posizione organizzativa "*Gestione autorizzazioni e accreditamenti strutture sociosanitarie e ASD; rapporti interistituzionali*";

**Vista** la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1242 del 22/07/2021 di conferimento, ai sensi degli articoli 22, comma 5 e 24, comma 5, del decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22, dell'incarico di Direzione della Sezione Strategie e Governo dell'Offerta del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale, prorogato con Deliberazione di Giunta regionale n. 1424 dell'1/9/2021.

In Bari presso la sede della Sezione e Governo dell'Offerta (SGO), sulla base dell'istruttoria espletata dalla Responsabile della Posizione Organizzativa "*Gestione autorizzazioni e accreditamenti strutture sociosanitarie e ASD; rapporti interistituzionali*" e confermata dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità, riceve la seguente relazione.

Il R.R. n. 8 del 21 marzo 2017, recante "*Regolamento Regionale "Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per l'autorizzazione e l'accreditamento della Rete di assistenza per i Disturbi del Comportamento Alimentare. Fabbisogno" (L.R. 28-5-2004, n. 8 e ss.mm.ii. – art. 3 – comma 1 – lett. a))*" (R.R. n. 8/2017), prevede all'art. 6 la struttura di tipologia "*Residenza Terapeutico-riabilitativa extraospedaliera*", struttura "*con 20 posti letto, suddivisi per Moduli, per utenti di entrambi i sessi e di età, di norma, superiore ad anni 14 (...)*", per la quale il comma 4 del medesimo art. 6 ha previsto la possibilità che "*(...) il 30% dei posti letto siano dedicati ad assistenza terapeutico-riabilitativa semiresidenziale*".

La Legge regionale 2 maggio 2017, n. 9 e s.m.i., rubricata “Nuova disciplina in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private”, prevede:

- all’art. 3, comma 3, lett. c) che “Con determinazione il dirigente della sezione regionale competente, in conformità alle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo): (...) c) rilascia e revoca i provvedimenti di autorizzazione all’esercizio per le strutture sanitarie e socio-sanitarie di propria competenza e i provvedimenti di accreditamento. In presenza di motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza è data comunicazione ai sensi dell’articolo 10-bis della legge 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).”;
- all’art. all’art. 24, comma 3 che “Ai fini della concessione dell’accreditamento, il dirigente della sezione regionale competente, verificata la funzionalità della struttura in base agli indirizzi di programmazione regionale come individuati all’atto dell’autorizzazione, in caso di esito positivo, avvia la fase istruttoria entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda e chiede la verifica sugli aspetti tecnico-sanitari e il rispetto della disciplina prevista dal CCNL di settore all’Organismo tecnicamente accreditante, il quale trasmette gli esiti entro novanta giorni dal conferimento dell’incarico. Sulla base delle risultanze delle valutazioni effettuate, il dirigente della sezione regionale competente, completata la fase istruttoria e predispone gli atti conseguenti. Gli oneri derivanti dall’attività di verifica sono a carico dei soggetti che richiedono l’accreditamento, secondo tariffe definite dalla Giunta regionale.”;
- all’art. 29, comma 9 che “Nelle more dell’adozione del regolamento di organizzazione interna e di definizione delle modalità operative dell’attività di verifica dell’Organismo tecnicamente accreditante, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il dirigente della sezione regionale competente o il comune, nelle ipotesi di cui all’articolo 28, per la valutazione degli aspetti tecnico-sanitari di cui all’articolo 24, comma 3, si avvale dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, garantendo il rispetto di criteri di rotazione e di appartenenza ad ambiti territoriali aziendali diversi rispetto a quello di ubicazione della struttura da accreditare”.

Con Determinazione Dirigenziale n. 2 dell’11 gennaio 2021 la scrivente Sezione, a seguito delle verifiche effettuate dal Dipartimento di Prevenzione della ASL BT in ordine al possesso dei requisiti di esercizio, ha rilasciato, “ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c) e dell’art. 8, comma 3 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., alla Società LU.DA. s.r.l., con sede legale in Trinitapoli (BT) alla via Catalafimi n. 4, il cui legale rappresentante è il dott. Luca Miccoli, l’autorizzazione all’esercizio di una Residenza Terapeutico-Riabilitativa Extra-Ospedaliera per i disturbi del comportamento alimentare di cui all’art. 6 del R.R. n. 8/2017 “Regolamento Regionale “Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per l’autorizzazione e l’accreditamento della Rete di assistenza per i Disturbi del Comportamento Alimentare. Fabbisogno” (L.R. 28-5-2004, n. 8 e ss.mm.ii. – art. 3 – comma 1 – lett. a))”, ubicata nel Comune di Trani alla Via Alberolongo nn. 28/32 (...) con la precisazione che il legale rappresentante della Società LU.DA. s.r.l. dovrà provvedere, entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del presente provvedimento, alla nomina di un nuovo Responsabile Sanitario in possesso dei requisiti e dei previsti titoli accademici, trasmettendone alla scrivente Sezione il nominativo e la relativa documentazione ai fini dell’aggiornamento, ai sensi dell’art. 10, comma 2 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., del relativo provvedimento autorizzativo”.

Con Pec del 28/01/2021 il Legale Rappresentante della LU.DA. s.r.l. ha trasmesso la nota prot. n. 5/2021, ad oggetto “Domanda per l’Accreditamento Istituzionale di attività sanitaria ai sensi dell’art. 24 comma 1 L.R. 2 maggio 2017, n. 9 e s.m. e i. destinata alla erogazione di prestazioni in regime non ospedaliero “RESIDENZA TERAPEUTICO-RIABILITATIVA EXTRAOSPEDALIERA per i DCA” (art. 6 RR 21 marzo 2017, n. 8) struttura di cui all’art. 5 comma 1 punto 1.2.6 L.R. 2 maggio 2017, n. 9 e s.m. e i.”, con la quale ha richiesto:

“il rilascio dell’Accreditamento Istituzionale dell’attività sanitaria per la struttura denominata RESIDENZA TERAPEUTICO-RIABILITATIVA EXTRAOSPEDALIERA per i Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA) sita nel

comune di Trani (BAT) alla Via Alberolongo nn. 28-30-32-34, struttura a ciclo continuativo residenziale, nella disciplina della Riabilitazione Psichiatrica con dotazione di n° 20 (venti) posti letto di cui n. 14 (quattordici) residenziali e n. 6 posti semiresidenziali così come previsto dall'art. 6 comma 4 del RR 21 marzo 2017, n. 8. A tale scopo, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci dichiara:

1. Che la struttura è:

X autorizzata all'esercizio dell'attività sanitaria con determina dirigenziale n° 02 del 11 gennaio 2021 rilasciata dalla Regione Puglia – dipartimento promozione della salute, del benessere sociale e dello sport per tutti – Servizio Accreditamenti;

2. Che la struttura:

X è in possesso dei requisiti ulteriori in conformità a quanto richiesto dal R.R. n° 3 del 13 gennaio 2005 e dal R.R. n° 3 del 5 febbraio 2010 e di aver implementato ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Regionale n. 16 del 23 luglio 2019 le evidenze previste per la prima fase di PLAN, di cui alle allegare griglie di autovalutazione;

con riferimento alle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. 2 maggio, n. 9 e s.m.i., si attesta:

a) L'accettazione del sistema di pagamento a prestazione nel rispetto del volume massimo di prestazioni e del corrispettivo corrispettivo fissato a livello regionale e di singole AASSLL e dei criteri fissati dalla Regione a norma dell'articolo 8-quinquies, comma 1, lettera d), del d. lgs. 502/1992;

3. Si dichiara inoltre:

- L'assenza di condanne per reati di evasione fiscale e contributiva del sottoscritto rappresentante socio unico di questa Società Lu.Da. s.r.l.;
- Il rispetto degli obblighi retributivi e contributivi nei confronti del personale dipendente;
- Di essere consapevole che a norma dell'art. 8 quater comma 2 del D. Lgs. 502/92 e s.m. e i., la qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per le Aziende e gli Enti del Sistema Sanitario Nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del su citato D. Lgs.

4. Che la direzione e la responsabilità sanitaria è affidata al Dott. (...).

Per tutto quanto sopra si allega alla presente richiesta:

- Copia documento di riconoscimento legale rappresentante;
- Segnalazione Certificata Agibilità (I Lecci);
- Segnalazione Certificata Agibilità (Le Ginestre);
- Comune di Trani – autorizzazione alla realizzazione;
- Integrazione Aut. Alla Realizzazione Comune di Trani;
- Verifica di compatibilità
- Determina Autorizzazione all'Esercizio;
- Dichiarazione di non assoggettabilità alle norme di prevenzione incendi;
- Autocertificazione dei titoli del Direttore Sanitario,
- Griglie di autovalutazione e relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.”.

Con Pec del 9/3/2021 il Legale Rappresentante della LU.DA. s.r.l. ha trasmesso alla scrivente Sezione ed al Dipartimento di Prevenzione ASL BT, la documentazione inerente il nuovo Responsabile Sanitario dott. Emanuele Barracchia, nato il (omissis), con specializzazione in Psichiatria.

Con nota prot. AOO\_183/5248 del 30/3/2021 la scrivente Sezione ha invitato:

- “il legale rappresentante della LU.DA. s.r.l. a trasmettere a questa Sezione ed al Dipartimento di Prevenzione della ASL FG copia delle Griglie di autovalutazione relative alla Fase Plan del R.R. 16/2019 e della relativa dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, entrambe richiamate nella istanza di autorizzazione all'esercizio ma ivi non allegare, nonché a trasmettere alla scrivente copia della dichiarazione sostitutiva di

*atto di notorietà relativa all'assenza di condanne penali definitive per reati di evasione fiscale e contributiva nei confronti "(...) del legale rappresentante, degli amministratori, nonché degli associati e dei soci titolari di quote o azioni superiori al 20 per cento", di cui all'art. 20, comma 2, lett. e) della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., allegandovi, ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. n. 445/2000, fotocopia di un valido documento d'identità";*

- *"il Dipartimento di Prevenzione dell'ASL FG, ai sensi degli art. 24, comma 3 e 29, comma 9 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., ad effettuare idoneo sopralluogo presso la Residenza Terapeutico-Riabilitativa Extraospedaliera di cui all'art. 6 R.R. n. 8/2017 (Disturbi del Comportamento Alimentare), presso l'immobile sito in Trani alla Via Alberolongo n° 28/32, gestito dalla Società LU.DA. s.r.l. di Trinitapoli (BT), finalizzato alla verifica del possesso dei requisiti generali e specifici di cui al R.R. n. 3/2005 e s.m.i. (relativamente a quanto non abrogato dal R.R. n. 16/2019), dal R.R. n. 9/2016 e s.m.i. (R.R. n. 8/2017, n.d.r.) e, sulla base delle griglie di autovalutazione che saranno trasmesse dal legale rappresentante della LU.DA. s.r.l., dei requisiti ulteriori generali e specifici, limitatamente alla fase di "plan", previsti dal Manuale di Accreditemento per le strutture di assistenza territoriale extra-ospedaliera di cui all'Allegato B del R.R. n. 16/2019."*

Con Pec del 31/3/2021 il legale rappresentante della LU.DA. s.r.l. ha trasmesso alla scrivente Sezione copia della documentazione richiesta con la sopra riportata nota prot. AOO\_183/5248 del 30/3/2021.

Con nota prot. n. 63901 del 21/6/2021 trasmessa a mezzo Pec in pari data alla scrivente Sezione e, per conoscenza, al legale rappresentante della LU.DA. s.r.l., il Dipartimento di Prevenzione della ASL FG, "(...) Considerato che dalla disamina della documentazione acquisita in data 10/06/2021, dalle risultanze dei due sopralluoghi effettuati presso la struttura in oggetto e dalla verifica delle griglie di autovalutazione limitatamente alla fase PLAN, di cui al Manuale di Accreditemento per le Strutture di Assistenza Territoriale extra-ospedaliera di cui all'allegato B del Regolamento Regionale 23 luglio 2019 n. 16 si è provveduto ad accertare che la stessa possiede i requisiti ulteriori organizzativi, strutturali e tecnologici generali e specifici previsti dai regolamenti regionali n. 3/2005 e s.m.i. (relativamente a quanto non abrogato dal R.R. n. 16/2019) e n. 8/2017 ai fini del rilascio dell'accreditemento (...)", ha espresso parere favorevole al rilascio dell'accreditemento istituzionale, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 02/07/2017 n. 9 e s.m.i., della struttura a ciclo continuativo residenziale con n. 20 posti, di cui n. 14 posti letto in regime residenziale e n. 6 posti in regime semi-residenziale – "Residenza Terapeutico-Riabilitativa Extraospedaliera per i Disturbi del Comportamento Alimentare (DCA)" sita nel Comune di Trani alla via Alberolongo nn. 28-30-32-34, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Emanuele Barracchia nato il (omissis), laureato in Medicina e Chirurgia presso l'Università degli Studi di Bologna e specializzato in Psichiatria.

Per tutto quanto sopra riportato;

si propone di rilasciare ai sensi dell'art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., alla società LU.DA. s.r.l. di Trinitapoli (BT), l'accreditemento istituzionale della Residenza Terapeutico-Riabilitativa Extra-Ospedaliera per i disturbi del comportamento alimentare di cui all'art. 6 del R.R. n. 8/2017 "Regolamento Regionale "Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per l'autorizzazione e l'accreditemento della Rete di assistenza per i Disturbi del Comportamento Alimentare. Fabbisogno" (L.R. 28-5-2004, n. 8 e ss.mm.ii. – art. 3 – comma 1 – lett. a))", ubicata nel Comune di Trani alla Via Alberolongo nn. 28/32, con n. 14 posti residenziali e n. 6 posti semiresidenziali, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Emanuele Barracchia, nato il (omissis), laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Psichiatria, con la precisazione che:

- l'accreditemento istituzionale è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti di accreditemento di cui ai regolamenti regionali n. 3/2005 s.m.i., n. 8/2017 e n. 16/2019;
- ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., "Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.";
- ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della Società "LU.

DA. S.r.l.”, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere *“alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall’articolo 20, comma 2, ai fini dell’accreditamento istituzionale. L’omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l’applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall’articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all’esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell’articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria locale territorialmente competente, l’eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l’accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell’accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all’esercizio.”*;

- ai sensi dell’art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell’accreditamento, nonché l’attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell’Organismo tecnicamente accreditante.”*

#### **VERIFICA AI SENSI DEL D. Lgs. 196/03**

##### **Garanzie alla riservatezza**

La pubblicazione dell’atto all’Albo, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal Dlgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal vigente regolamento regionale n. 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari.

Ai fini della pubblicità legale, l’atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l’adozione dell’atto, essi sono trasferiti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

##### **ADEMPIMENTI DI CUI ALLA L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni.**

Il presente provvedimento non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio della Regione né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione e che è escluso ogni ulteriore onere aggiuntivo rispetto a quelli già autorizzati a valere sullo stanziamento previsto dal bilancio regionale.

#### **IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA SEZIONE STRATEGIE E GOVERNO DELL’OFFERTA**

- sulla base delle risultanze istruttorie innanzi illustrate, che qui si intendono integralmente riportate;
- viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento dalla Responsabile P.O. e dal Dirigente del Servizio Accreditamenti e Qualità;

#### **D E T E R M I N A**

- di rilasciare ai sensi dell’art. 24, comma 3 della L.R. n. 9/2017 s.m.i., alla società LU.DA. s.r.l. di Trinitapoli (BT), l’accreditamento istituzionale della Residenza Terapeutico-Riabilitativa Extra-Ospedaliera per i disturbi del comportamento alimentare di cui all’art. 6 del R.R. n. 8/2017 *“Regolamento Regionale “Requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi per l’autorizzazione e l’accreditamento della Rete di assistenza per i Disturbi del Comportamento Alimentare. Fabbisogno” (L.R. 28-5-2004, n. 8 e ss.mm.ii. – art. 3 – comma 1 – lett. a))”*, ubicata nel Comune di Trani alla Via Alberolongo nn. 28/32, con n. 14 posti residenziali e n. 6 posti

semiresidenziali, il cui Responsabile Sanitario è il Dott. Emanuele Barracchia, nato il (omissis), laureato in Medicina e Chirurgia e specializzato in Psichiatria, con la precisazione che:

- l'accreditamento istituzionale è detenuto subordinatamente alla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i. e dei requisiti di accreditamento di cui ai regolamenti regionali n. 3/2005 s.m.i., n. 8/2017 e n. 16/2019;
  - ai sensi dell'art. 21, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *“Le AASSLL non sono obbligate a stipulare i contratti di cui al comma 3 con i soggetti accreditati.”*;
  - ai sensi dell'art. 24, comma 4 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., il legale rappresentante della Società “LU. DA. S.r.l.”, entro e non oltre il termine di scadenza di ogni triennio decorrente dalla data di rilascio del provvedimento di accreditamento, dovrà rendere *“alla Regione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà della permanenza del possesso dei requisiti minimi e ulteriori previsti dal regolamento regionale o da altra specifica normativa. Nello stesso termine, il legale rappresentante rende una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di sussistenza di tutte le condizioni essenziali previste dall'articolo 20, comma 2, ai fini dell'accreditamento istituzionale. L'omessa presentazione delle dichiarazioni sostitutive nel termine previsto, comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 14, comma 10. Il legale rappresentante del soggetto autorizzato all'esercizio comunica tempestivamente al comune o alla Regione, secondo la competenza stabilita ai sensi dell'articolo 8, e al dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale territorialmente competente, l'eventuale stato di crisi occupazionale e il dover ricorrere a forme di ammortizzatori sociali, con relazione illustrativa dello stato di crisi e delle misure da adottarsi. In caso di omessa presentazione della dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti minimi e ulteriori o di omessa comunicazione prevista dal presente comma, la Regione dispone verifica ispettiva senza preavviso per l'accertamento dei medesimi e di ogni altro presupposto o condizione ai fini del mantenimento dell'accreditamento istituzionale e della sottostante autorizzazione all'esercizio.”*;
  - ai sensi dell'art. 26, comma 1 della L.R. n. 9/2017 e s.m.i., *“La Regione può verificare in ogni momento la permanenza dei requisiti stabiliti e delle condizioni previste ai fini dell'accreditamento, nonché l'attuazione delle prescrizioni eventualmente adottate con il provvedimento di accreditamento. Per tale attività di verifica si avvale dell'Organismo tecnicamente accreditante.”*;
- di notificare il presente provvedimento:
    - al Legale Rappresentante della Società LU.DA. S.r.l., con sede legale in Trinitapoli (BT) alla Via Catalafimi n. 4;
    - al Direttore Generale dell'ASL BT;
    - al Direttore Generale dell'ASL FG;
    - al Direttore del DSM ASL BT;
    - al Direttore del DSM ASL FG;
    - al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL BT;
    - al Sindaco del Comune di Trani (BT).

Il presente provvedimento, redatto in unico originale e composto di n. 9 fasciate è dichiarato immediatamente esecutivo e:

- è unicamente formato con mezzi informatici e firmato digitalmente;
- sarà conservato nei sistemi informatici regionali CIFRA, Sistema Puglia e Diogene in applicazione delle *“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1”* dettate dal Segretario Generale della Presidenza;
- sarà reso pubblico, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 443 del 31 luglio 2015, mediante affissione per 10 giorni lavorativi, a decorrere dalla data della sua adozione, all'Albo delle Determinazioni Dirigenziali tramite la piattaforma regionale CIFRA in ottemperanza alle

medesime *“Linee guida per la gestione degli Atti Dirigenziali come documenti originali informatici con il sistema CIFRA 1”*;

- sarà trasmesso, tramite la piattaforma CIFRA, al Segretario della Giunta Regionale;
- sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- sarà pubblicato all’Albo della Sezione Strategie e Governo dell’Offerta/Albo Telematico (*ove disponibile*);
- sarà trasmesso alla Sezione Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia per gli adempimenti di cui all’art. 23 del D. Lgs. n. 33/2013;
- sarà disponibile nel sito ufficiale della Regione Puglia (*ove disponibile l’albo telematico*);
- viene redatto in forma integrale.

**Il Dirigente della Sezione SGO**

(Antonio Mario Lerario)